

DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013
509/2013/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EDISON S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D Lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: D.M. 10 dicembre 2010);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: D.Lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, 228/01 (di seguito: deliberazione 228/01);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. ed, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08 o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

FATTO

1. Edison S.p.A. è titolare di una porzione di rete elettrica nel comune di Trecasali (PR), utilizzata da Enel distribuzione S.p.A. per l'erogazione del servizio di distribuzione a soggetti terzi connessi a tali reti (di seguito: rete di S. Quirico);
2. Edison S.p.A. (di seguito: reclamante), in data 24 aprile 2013 ha presentato reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando – con riguardo alla procedura di connessione di un impianto di cogenerazione di potenza pari a 4,6 MW di proprietà di uno dei

- soggetti terzi (di seguito: produttore) alla rete di S. Quirico (PR) – la violazione delle procedure di coordinamento tra gestori di cui all’art. 34, del TICA e lamentando, altresì, relativamente alla più ampia problematica della gestione della rete suddetta, l’indisponibilità del gestore ad addivenire alla stipula di una convenzione che disciplini gli aspetti di natura procedurale e tecnica e preveda l’equa remunerazione dell’asset privato utilizzato dal gestore medesimo per l’erogazione di servizi di pubblica utilità;
3. il gestore ha riscontrato la citata comunicazione con nota 24 maggio 2013 (prot. Enel-DIS 0669575);
 4. ritenendo non soddisfacente la replica del gestore, il reclamante, con istanza del 3 luglio 2013 e successiva nota di integrazione documentale del 16 luglio 2013, ha proposto un reclamo all’Autorità ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com;
 5. con nota 23 luglio 2013 (prot. Autorità 025921/P), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 6. il gestore ha presentato una memoria con nota 2 settembre 2013 (prot. Enel-DIS 1054569), riscontrata dal reclamante con nota del 20 settembre 2013;
 7. l’Autorità, con nota 10 settembre 2013 (prot. Autorità 29404/P), ha richiesto al reclamante informazioni relative allo schema unifilare della rete oggetto del reclamo, nonché alle componenti tariffarie corrisposte per l’energia in transito sui punti di interconnessione e all’eventuale esistenza di accordi, anche di natura non economica, intervenuti tra le parti per la gestione delle reti interconnesse;
 8. il reclamante, con nota 25 settembre 2013, ha fornito risposta alla predetta richiesta di informazioni;
 9. da ultimo, il gestore, in data 9 ottobre 2013 (prot. Enel-DIS 1173249), ha prodotto una ulteriore memoria, confermando quanto già precedentemente esposto nelle citate note prot. Enel-DIS 0669575 e Enel-DIS 1054569
 10. la direzione tecnica ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo e fattuale

11. l’articolo 2, comma 3, dell’Allegato A del TICA, prevede che “il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche”;
12. l’art. 34, del medesimo Allegato A, del TICA dispone le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui una connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione;

13. l'art. 9.6, del D. Lgs. 79/99 prevede che l'Autorità stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non si assegna la relativa concessione;
14. l'art.5, del DM 10 dicembre 2010, in attuazione dell'art. 30, comma 27, della legge 99/09, prevede che l'Autorità determini i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione;
15. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
 - il reclamante è titolare di una porzione di rete elettrica (rete elettrica di S. Quirico) nel comune di Trecasali (PR), utilizzata dal gestore per l'erogazione del servizio di distribuzione a soggetti terzi;
 - con riferimento alla suddetta rete elettrica di S. Quirico, è in essere tra le parti un regolamento di esercizio stipulato in data 19 luglio 1996;
 - il 20 marzo 2003 è intervenuto tra le parti medesime un accordo di natura economica, rinnovato tacitamente nei successivi periodi regolatori, in base al quale il servizio di trasporto e misura dell'energia elettrica veicolata dalla rete di S. Quirico è remunerato secondo le disposizioni di cui all'art.15, comma 1, lett. c), dell'allora vigente Allegato A alla deliberazione 228/01;
 - in data 12 dicembre 2012, il gestore ha richiesto al reclamante di valutare la fattibilità della connessione alla rete di S. Quirico di un impianto di cogenerazione di 4,6 MW di proprietà del produttore, utente già connesso alla medesima rete;
 - il reclamante in data 20 dicembre 2012 ha riscontrato la suddetta richiesta, rappresentando la necessità di procedere alla stipula di una convenzione finalizzata alla disciplina della manutenzione, dello sviluppo e della gestione, anche economica, della rete di S. Quirico;
 - pure in assenza di un riscontro da parte del gestore, il reclamante, in data 14 marzo 2013, ha trasmesso il preventivo di connessione, ribadendo contestualmente la necessità di modificare le condizioni economiche di utilizzo della rete di S. Quirico mediante l'applicazione di un canone annuo fisso in luogo del corrispettivo variabile commisurato in €/kWh;
 - in data 28 marzo 2013, il reclamante ha altresì comunicato al gestore i tempi di adeguamento delle proprie infrastrutture ai fini della connessione di utenti attivi, sollecitando ancora la stipula di una convenzione;
 - perdurando il silenzio del gestore, in data 24 aprile 2013, il reclamante ha presentato reclamo;
 - il reclamante ha confermato di aver ricevuto dal gestore il pagamento dei costi sostenuti per l'adeguamento della rete e la connessione dell'impianto suddetto.

B. *Argomentazioni di Edison S.p.A.*

16. con riguardo alla procedura di connessione dell'impianto del produttore, il reclamante afferma che il gestore ha impedito la corretta attivazione del coordinamento e ostacolato, di fatto, il coinvolgimento del reclamante nella redazione di un regolamento di esercizio atto a contemperare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti; pertanto, la condotta posta in essere dal gestore, a dire del reclamante, violerebbe l'art. 34, del TICA;
17. in particolare, il reclamante sostiene che l'applicazione dell'art. 34, del TICA - che disciplina i rapporti tra gestori di rete concessionari - può essere estesa, per analogia, ai rapporti tra soggetto concessionario e titolare di rete privata;
18. con riguardo alla più ampia tematica della gestione della rete di S. Quirico, il reclamante sostiene che il sito in questione sarebbe sottratto all'ambito applicativo del DM 10 dicembre 2010 e, segnatamente, dell'art. 5, che si applicherebbe soltanto ai soggetti che abbiano richiesto l'accesso successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto;
19. il reclamante sostiene, inoltre, che per il sito di S. Quirico, così come per tutti gli analoghi siti i cui utenti abbiano richiesto l'accesso prima dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, continuerebbero ad applicarsi le disposizioni previgenti del D. Lgs. 79/99, rimanendo impregiudicato in capo alle parti il diritto di stipulare un'apposita convenzione per la disciplina degli aspetti economici, ivi inclusa la determinazione di un canone annuo quale corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
20. a sostegno delle proprie affermazioni, il reclamante cita la nota del 30 ottobre 2002 (prot. PB/M02/3562/mp) con la quale gli Uffici dell'Autorità, riscontrando la segnalazione riguardante la rete di S. Quirico, osservavano che *“la remunerazione delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi che alla data dell'entrata in vigore del D. Lgs. 79/99 erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici e alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime costituisce oggetto della convenzione che deve essere sottoscritta tra il soggetto titolare della concessione di distribuzione per l'ambito territoriale sul quale insistono le predette reti ed il soggetto che gestisce le medesime reti”*;

C. *Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.*

21. il gestore, nelle proprie memorie, sostiene, invece, che l'art. 34, del TICA non è stato violato, relativamente alla procedura di connessione attivata su richiesta del produttore, ed afferma l'infondatezza della pretesa del reclamante di disciplinare pattiziamente gli aspetti economici inerenti la gestione ed utilizzazione della rete di S. Quirico;
22. riguardo alla presunta violazione dell'art. 34, del TICA, il gestore sostiene che la richiesta di connessione in questione non rientrerebbe nell'ambito applicativo del summenzionato art. 34, e ciò per un duplice ordine di ragioni: *in primis*, perché il reclamante, titolare della rete, non è qualificabile come gestore di rete ai sensi del TICA, non essendo concessionario né del servizio di distribuzione, né del servizio di trasmissione di energia elettrica; inoltre, l'esecuzione della connessione non comporta il trasferimento in capo al reclamante, titolare delle

- rete interessata, della competenza dell'erogazione del servizio di connessione che è - e resta - del gestore;
23. a sostegno delle argomentazioni di cui al precedente alinea, il gestore rileva la specificità della disciplina contenuta nell'art. 34, del TICA, il cui ambito di applicazione risulterebbe definito sotto il profilo soggettivo, con riguardo ai soli soggetti gestori di rete concessionari, e sotto il profilo oggettivo, relativamente al trasferimento da un gestore all'altro della competenza per l'erogazione del servizio di connessione;
 24. relativamente alla stipula della convenzione, il gestore respinge le pretese del reclamante, ritenendo che, nelle more della definizione da parte dell'Autorità della disciplina attuativa dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 79/99 e dell'art. 5, del DM 10 dicembre 2010, non si possa addivenire a pattuizioni negoziali in merito ai rapporti, anche economici, tra i gestori di rete titolari di una concessione di distribuzione o di trasmissione e i soggetti terzi gestori di reti private;
 25. il gestore, infine, evidenzia che il proprio comportamento sarebbe coerente con l'orientamento espresso dall'Autorità nella deliberazione 64/2013/E/eel;

D. Valutazione delle argomentazioni di Edison S.p.A. e di Enel Distribuzione S.p.A.

26. in ordine alle principali argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nella documentazione prodotta nel corso del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
27. il TICA prevede, nei casi di coinvolgimento di più di un gestore di rete nel corso di una procedura di connessione, due forme di coordinamento: la prima – quella di cui all'articolo 34 – concerne l'ipotesi di gestori di rete titolari di concessioni di trasmissione o di distribuzione; la seconda – quella di cui all'articolo 2, comma 3 – riguarda, invece, le procedure di connessione a reti elettriche gestite da soggetti diversi dai concessionari pubblici ed utilizzate da questi ultimi;
28. è di tutta evidenza che la controversia in esame è riconducibile alla previsione di cui all'art. 2, comma 3, del TICA, poiché il reclamante non è concessionario dei servizi di trasmissione o distribuzione e la rete di sua proprietà viene utilizzata dal gestore per lo svolgimento delle funzioni di concessionario pubblico;
29. si ritiene, pertanto, non pertinente il riferimento del reclamante all'art. 34 del TICA, mentre si rileva, nella gestione della procedura di connessione dell'impianto di produzione e, segnatamente, nella stesura del regolamento di esercizio dell'impianto, una carenza del coordinamento di cui all'art. 2, comma 3, del TICA;
30. riguardo alla sottesa tematica delle relazioni contrattuali tra i due gestori di rete, con riferimento alla rete elettrica di S. Quirico, si osserva che le stesse si esauriscono in un regolamento di esercizio datato 19 luglio 1996 e in un accordo del 20 marzo 2003, peraltro limitato alla sola previsione economica della remunerazione dei servizi di trasporto e misura dell'energia, e facente espresso rinvio alla deliberazione dell'Autorità 228/01;
31. dall'attività istruttoria è emersa la mancanza di qualsiasi pattuizione in merito all'oggetto del servizio reso, all'identificazione delle infrastrutture interessate, alle condizioni operative ed economiche per la gestione degli interventi di modifica e sviluppo della rete;

32. in merito alla asserita impossibilità, da parte del gestore, di addivenire alla stipula di una convenzione, in assenza della disciplina regolatoria prevista dall'art. 5, del DM 10 dicembre 2010, si osserva che non vi sono ragioni ostative a che le parti addivengano, nelle more, ad una soluzione negoziale;
33. il fatto che la gestione della rete elettrica di S. Quirico sia materia disponibile e, pertanto, suscettibile di regolamentazione negoziale risulta, peraltro, confermato dalla citata comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 30 ottobre 2002, nonché dall'art. 2, comma 3, del TICA, ai sensi del quale l'utilizzo delle reti elettriche avviene "sulla base di apposite convenzioni";
34. infine, in relazione al riferimento operato dal gestore alla deliberazione dell'Autorità 64/2013/E/eel, si osserva che la stessa riguardava la decisione di un reclamo avente ad oggetto la determinazione di un criterio di conguaglio *una tantum* di corrispettivi tariffari e, pertanto, non assimilabile alla controversia in esame, che concerne la regolazione di un servizio continuativo e tuttora in corso di erogazione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo di Edison S.p.A. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., segnalando l'opportunità che le parti addivengano alla stipula di una convenzione che disciplini l'utilizzo della rete elettrica di S. Quirico, prevedendo, in particolare, che la convenzione suddetta contenga gli elementi minimi essenziali di seguito elencati:
 - a) il servizio reso;
 - b) le infrastrutture interessate;
 - c) le modalità procedurali per la condivisione delle informazioni, ivi inclusi i dati di misura;
 - d) le procedure operative per la gestione della rete (incluse le procedure di distacco in caso di morosità) e per gli interventi di modifica e sviluppo della rete;
 - e) la remunerazione del servizio reso;
2. di comunicare all'Autorità lo stato di avanzamento delle trattative prodromiche alla stipula della convenzione e di trasmettere alla medesima Autorità il testo della convenzione sull'utilizzo della rete elettrica di S. Quirico;
3. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. l'aggiornamento del regolamento di esercizio della rete elettrica di S. Quirico, al fine di adeguarlo alla configurazione della rete medesima e alle intervenute modifiche degli assetti proprietari;
4. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.A. la predisposizione di un regolamento di esercizio dell'impianto di cogenerazione del produttore, tenuto conto delle specifiche esigenze di tutti i soggetti coinvolti;
5. di fissare in trenta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento il termine entro cui Enel Distribuzione S.p.A. deve ottemperare alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni